

Relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio

Dott.ssa Piera Maggi

in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017

Saluto e ringrazio tutti i presenti e, in particolare, estendo tale saluto al Procuratore Regionale, al Presidente della Sezione Regionale di controllo e a tutte le Autorità partecipanti, anche a nome del Presidente della Corte dei conti che non è potuto oggi intervenire per concomitanti cerimonie in altre sedi.

La vostra partecipazione a questa inaugurazione, che pone il nostro Istituto ed oggi, in particolare, la Sezione giurisdizionale per il Lazio al centro dell'attenzione ci consente di esporre, anche all'esterno, la nostra attività ed il nostro impegno nell'esercizio della funzione giurisdizionale che, seppure oggi sottoposta spesso a critiche e a tentativi di depotenziamento, costituisce uno dei cardini dello Stato di diritto e democratico ed è una delle anime della Corte dei conti che anche in essa vive.

La sinergia tra le due funzioni essenziali del nostro Istituto si esprime oggi anche con l'intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo che, per la prima volta, svolgerà una sua propria relazione istituzionale in questa cerimonia.

Questa inaugurazione non intende essere un mero momento di autoreferenzialità, ma la presenza di soggetti istituzionali, di autorità e della stampa può e deve renderla una valida occasione di conoscenza e di presa d'atto della attualità e della essenzialità del nostro Istituto, pur di secolare

tradizione, nella necessaria dialettica tra i poteri dello Stato e nella tutela del pubblico erario in tutte le realtà territoriali.

E', pertanto, con grande piacere che do il benvenuto alle autorità presenti che, con la loro partecipazione, dimostrano il loro interesse a quanto da noi operato.

Sono la prima donna che presiede la Sezione giurisdizionale per il Lazio e di ciò sono orgogliosa ed onorata, ed anche la Procura Regionale per il Lazio è, per la prima volta, affidata ad una collega e, pertanto, ho voluto invitare a questa cerimonia anche una rappresentanza delle donne, che rivestono un grado elevato nelle forze armate e di polizia e che operano nel Lazio, per consentire una maggiore partecipazione femminile delle appartenenti alla carriera militare, in cui è ancora relativamente recente l'ammissione delle donne al servizio e, pertanto, rivolgo a loro un particolare saluto ed augurio.

Ho anche invitato i dott.ri Giuseppe Malgeri e Federica Petroni, due neo-laureati in giurisprudenza presso un'università pubblica ed una privata di Roma, segnalati su nostra richiesta, che hanno ottenuto lodevoli e brillanti risultati, anche a seguito del conseguimento di borse di studio, per dare un simbolico riconoscimento al merito di giovani che si sono distinti particolarmente e proficuamente nel percorso universitario nella nostra Regione, per far sentire loro la vicinanza delle istituzioni e per incoraggiarli ad impegnarsi anche per un futuro al servizio della collettività e, magari, nel nostro Istituto.

Ha accolto il mio invito, in rappresentanza di tutti i Comuni del Lazio coinvolti nel recente terremoto, anche il Sindaco di Amatrice e, con l'occasione, voglio esprimere la solidarietà della Sezione nei confronti di tutte le popolazioni colpite dal sisma e dagli ultimi eventi anche metereologici.

Venendo ad illustrare l'ambito dei giudizi di responsabilità, che è uno dei settori di competenza di questa Sezione, mi sembra doverosa una premessa per inquadrare e descrivere la contingenza in cui oggi si opera.

Non può sfuggire, nell'attuale momento storico, la profonda crisi che interessa la società e l'economia e che si ripercuote anche sulla speranza di un futuro per le nuove generazioni.

La crisi, forse, prima che economica, è morale e di valori e se ne ha il polso anche nei giudizi peculiari della nostra giurisdizione.

Sicuramente noi trattiamo, nelle cause di responsabilità amministrativo-contabile, la patologia della gestione dei beni, e, nel caso particolare, ciò che riguarda eventi dannosi per l'erario verificatisi nella Regione Lazio dove hanno sede i Ministeri, la gran parte degli enti pubblici, molte importanti società partecipate, Comuni di grandi, medie e piccole dimensioni, ASL, Università etc. e, quindi, osserviamo un campione significativo in cui vengono all'esame molte situazioni che denunciano lo scarso senso del bene e dell'interesse pubblico di alcuni amministratori e dipendenti; non si deve e non si può però dubitare che esista anche una maggioranza silenziosa che ben opera quotidianamente nel rispetto delle norme e dei valori, a cui dobbiamo tutta la nostra sentita riconoscenza; comunque, è tangibile l'insoddisfazione

dei cittadini e l'insufficienza dei risultati gestionali ed amministrativi in plurime situazioni che interessano anche la cronaca e ciò è palpabile anche nella nostra vita quotidiana ed i casi che vengono al nostro esame evidenziano, sempre più spesso, la misura dell'aggravarsi del degrado.

Diamo un quadro di quanto ci è dato osservare nell'esperienza giurisdizionale.

Ormai, anche nei giudizi di responsabilità fondati sull'elemento soggettivo della colpa grave, si riscontra, frequentemente, nei convenuti, un preoccupante modo di intendere il proprio lavoro ed i propri doveri e, spesso, anche in casi in cui non si addivene a condanna per motivi procedurali o per insufficienza di prove, si intravedono, comunque, spaccati di una realtà dominata da una inadeguata visione e cura del pubblico interesse e dell'erario.

Inoltre, in molte situazioni in cui nascono responsabilità per danno, si registra anche una incertezza e una perplessità del diritto, dovute alla complessità dei temi regolati, alla mancanza di chiarezza e alla proliferazione delle leggi e delle norme di vari livelli e, da tale ridondanza e dalla frequente modifica deriva anche la difficoltà di coordinazione e interpretazione del diritto stesso.

Il sovrapporsi e la stratificazione di molteplici norme nel tempo, le lungaggini burocratiche dei procedimenti amministrativi, e la successione di più soggetti nelle cariche rendono ancora più complessa, in molti casi, la perseguibilità delle responsabilità: si generano, infatti, spesso, plurime corresponsabilità, a volte spalmate su periodi di tempo anche lunghi, in cui si

sono succedute disposizioni normative diverse, con polverizzazione delle somme, imputabili a ciascuno dei chiamati, che diventano irrilevanti per i singoli, così deresponsabilizzati, ma significative per l'erario nel totale. Di ciò soffre, quindi, anche l'incisività dell'azione per il risarcimento che è, a volte, anche decurtato o eliminato per effetto della prescrizione o dello stemperarsi dell'efficienza causale dei singoli comportamenti e della colpa degli agenti che, per l'incertezza del diritto e per precedenti fuorvianti, non può più qualificarsi grave. E anche questo è un danno aggiunto, difficilmente valutabile e non risarcito, ma notevole.

In tutte le ipotesi, in cui è più arduo perseguire con successo tutte le responsabilità, può crescere la perdita del senso della legalità e la convinzione di una quasi scontata impunità e ciò può indurre molti ad una maggiore ed inescusabile disinvoltura nell'operare.

Questa inosservanza, sempre più diffusa, del diritto positivo va a minare e a rendere sempre più evanescente il principio di effettività dell'ordinamento, inteso come rapporto tra le regole e l'osservanza spontanea di esse.

E' necessario, infatti, per la garanzia di tenuta del sistema, che le norme siano effettivamente condivise ed applicate e tanto richiede che si realizzi sia la diffusa e prevalente adesione ad esse da parte dei soggetti che a tale applicazione sono tenuti, sia la chiarezza e indubitabilità delle disposizioni, sia la certezza del diritto, che consegue anche ad una ragionevole durata della normativa, sia un accettabile grado di eticità dei comportamenti dei cittadini e, nel nostro caso, dei pubblici dipendenti e amministratori, che debbono avere una adeguata scala di valori nelle loro scelte.

Invece, in un contesto di diffusa inosservanza delle norme, sono agevolati anche quei comportamenti dolosi e, in particolare, la corruzione che danno origine a molti giudizi di responsabilità.

La progressione dei fenomeni dolosi e corruttivi, si contraddistingue, ormai, per una preoccupante caratteristica: i cittadini sono espropriati dei beni e servizi che dovrebbero essere loro forniti in quanto, in molti casi, il corrotto non solo lucra sull'opera da eseguire o sul servizio da rendere, ma non esegue proprio l'opera o non rende il servizio o esegue opere inutili o fa le cose in modo del tutto inadeguato e inidoneo a soddisfare le esigenze della collettività.

La mala gestio, che può dipendere sia da dolo che da colpa grave, per incapacità o negligenze manifeste, produce i medesimi risultati e, in taluni casi, essa può dipendere anche da una inadeguata selezione o da una insufficiente formazione del personale che si rivela, quindi, inadatto e impreparato a compiere il suo ruolo.

Quest'ultima disfunzione è, spesso, alla base anche di un altro nocumento poiché, con la presenza di personale mal selezionato e disadatto – spesso di cattivo esempio anche per gli elementi validi e, quindi doppiamente dannoso – si tende anche a voler legittimare il fenomeno degli incarichi di consulenza a soggetti esterni e ciò è fonte di spese ulteriori e pregiudizievoli.

Si aggiunge, così, danno a danno in quanto, con l'assunzione o l'avanzamento in carriera di personale inidoneo, non adeguatamente selezionato o formato, ma pur sempre retribuito, non solo non si conseguono i risultati attesi, ma si cerca di giustificare, poi, anche l'affidamento di

consulenze, magari anche a prezzi elevati, per l'espletamento di attività che dovrebbero essere istituzionali e che, invece, vengono fatte svolgere da soggetti estranei all'amministrazione. Avendo questi ultimi forte vantaggio ad inserirsi nel lucroso ambito, sono potenzialmente manovrabili e, quindi, non sempre brillano, nello svolgimento dell'incarico, per imparzialità né per avere come faro il pubblico interesse.

A volte, poi, il fenomeno degli incarichi di consulenza viene anche collegato ad una incertezza del diritto che non incoraggia i soggetti preposti agli uffici a prendere decisioni dubbie e che li induce, pertanto, a chiedere anche il supporto di esperti esterni per tentare, in taluni casi, anche di stemperare le responsabilità da assumere e l'eventuale connessa colpa grave.

Sarebbe, quindi, essenziale ricostituire un legame significativo tra le esigenze ed emergenze occupazionali che si manifestano nella società ed una adeguata preparazione ai compiti da svolgere di chi viene assunto.

Si sviluppa, altrimenti, oltre a quanto sopra evidenziato, anche la frustrazione del personale, inadeguato al suo compito, ed una sua "deresponsabilizzazione". Ciò, oltre a rendere più facile il diffondersi dei fenomeni dolosi, porta i soggetti, inidonei alla funzione, ad intendere lo stipendio come diritto retributivo non più correlato alla prestazione d'opera ad esso connessa, con perdita del sinallagma proprio del rapporto di lavoro (si vedano, ad esempio, i casi di assenteismo, a volte venuti all'evidenza anche della cronaca, in cui non può escludersi, come molla del doloso comportamento o come concausa di esso, comunque non giustificative, anche una disaffezione

al lavoro in cui i soggetti non sono e non arrivano ad essere utilmente in esso coinvolti).

D'altro canto, la funzionalità degli uffici è strettamente connessa alla possibilità di creare una squadra adeguatamente selezionata: nessun allenatore vince se non dispone di buoni giocatori.

Il fenomeno corruttivo e doloso e quello della mala gestio per colpa grave sono, spesso, strettamente connessi in quanto, se il dolo ha il carattere della volontarietà dell'azione e della prescienza del fine, la colpa grave, quale notevole inosservanza di norme, regolamenti, discipline, e intollerabile carenza di attenzione e di cura nello svolgimento dei compiti, è, spesso, sintomatica di una significativa ed avvertita mancanza di utile immedesimazione nel proprio ruolo da parte dei soggetti agenti e, quindi, di una colpevole incapacità di rendere effettivo il rapporto di servizio, inteso come relazione funzionale all'attuazione del pubblico interesse. Pertanto, anche la colpa grave può essere sintomatica di una ineludibile consapevolezza che il comportamento non è mirato al raggiungimento dei fini previsti e, come tale, è connotato anch'esso da una sorta di volontarietà che la dottrina riconosce nella categoria del dolo contrattuale che è l'intenzione sciente di non adempiere utilmente l'obbligazione di servizio (si pensi, ad esempio, tra l'altro, ai numerosi sprechi, oltre i limiti della tollerabilità, che, a volte, vengono giustificati dai convenuti con una male intesa interpretazione della discrezionalità).

In sintesi: si perde lo spirito di servizio e si snatura, così, anche la fisiologia del rapporto di servizio.

Forse è superfluo, ma devo aggiungere che, nel parlare della presente crisi, viene naturale pensare, principalmente, alle problematiche connesse alle spese, mentre rilevantissima, nel fenomeno, è anche la situazione delle entrate in quanto la riscossione di esse subisce perdite considerevoli anche per esazioni, affidate ad intermediari infedeli, e non soggette ai dovuti controlli da parte delle amministrazioni o per le inadeguate capacità di chi affida le riscossioni di tenere aggiornata la potenzialità fiscale dei comparti di competenza.

Per rimarcare, oltre a quanto già detto, che il danno, prodotto dai comportamenti dolosi e di mala gestio, è anche più vasto di quello monetizzabile in sede di giudizio, poiché le conseguenze di un'azione dannosa possono sortire, quali effetti collaterali connessi, pregiudizi al pubblico erario anche superiori all'importo di condanna e possono contribuire ad un incremento esponenziale anche del degrado sociale, devono ancora svolgersi le considerazioni che seguono:

la disaffezione che i cittadini provano per l'operato dell'Amministrazione, quando si ravvisano siffatti episodi di mancato corretto svolgimento di pubbliche funzioni, si traduce anche nel fatto che essi, come contribuenti, avvertono sempre più come gravosa, inutile ed esecrabile la pesante pressione fiscale e ancor di più il suo aumento da cui non emergono i benefici attesi in termini di opere e servizi pubblici adeguati e tanto può portare ad una più estesa evasione;

deve ricordarsi che, nei casi di corruzione a mezzo delle cosiddette tangenti, le stesse rappresentano, comunque, un costo per il corruttore con conseguente riduzione della qualità dell'oggetto del contratto, nei casi di acquisizione di

beni o servizi, a beneficio del profitto; inoltre, poiché l'aumento dei costi, al pari di un' ulteriore tassa, si trasferisce sul prezzo pagato dall'Amministrazione per i beni e i servizi da acquisire, è sempre il contribuente a pagare tale balzello; si verifica, infatti la traslazione di esso da chi lo eroga (il corruttore) a chi, in effetti, lo paga (l'Amministrazione e, quindi il contribuente); tale fenomeno, in scienza delle Finanze è noto e dimostrato nella teoria dell' "inciso e del percosso";

la miopia del corrotto, e del cattivo gestore – che, con il loro comportamento non solo non promuovono il pubblico interesse, ma lo calpestano - non tiene conto di questo “effetto domino” e del fatto che essi stanno così danneggiando e rubando sia il loro futuro che quello dei loro figli: infatti, una società degradata e non appagante e che non consente più una qualità di vita accettabile è una società in cui non è più tanto soddisfacente nemmeno essere ricchi in quanto il frutto della disonestà e della scorrettezza vale molto meno della moneta sottratta a quei fini pubblici che non possono essere più realizzati e, pertanto, il nuovo contesto sociale creatosi, in cui si dovrà vivere, diviene progressivamente peggiore del precedente.

Questa è la descrizione di come si può inquadrare la patologia dei comportamenti gestionali ed amministrativi e delle loro conseguenze che vengono al nostro esame, ma non compete al giudice la ricerca delle soluzioni.

Si possono solo, a seguito dell'analisi, indicare le esigenze che si avvertono, sempre più urgenti, per poter garantire la tutela del pubblico erario:

- 1) *recupero dei valori etici della convivenza civile da parte dei cittadini e dei pubblici dipendenti e amministratori;*
- 2) *recupero del senso del valore del bene pubblico e della legalità;*
- 3) *semplificazione e razionalizzazione della normativa che sia anche, almeno mediamente, condivisa;*
- 4) *potenziamento dei correttivi alla inosservanza delle norme da cui può derivare danno erariale e, quindi, consolidamento delle istituzioni, che a tanto sono preposte (in primis della Corte dei conti).*

La Sezione, nel 2016, ha emesso condanne per danni per oltre 35 milioni di euro, ovviamente, per le sole fattispecie verificatesi nel Lazio, ma si deve ritenere che tale cifra costituisca solo la punta dell'iceberg del pregiudizio derivante dalla mala gestio se si considerano le ipotesi di carenza di giurisdizione in casi in cui è, comunque, in gioco il pubblico denaro (si vedano gli esempi delle società partecipate nei casi sottratti alla nostra giurisdizione), di colpa non grave, di mancato compiuto e soddisfacente raggiungimento della prova, delle ipotesi che sfuggono per mancanza di notizia danni specifica e concreta, di problemi procedurali o di prescrizione o di particolare astuzia degli artefici nel congegnare e occultare le fattispecie dannose e tanto dà la misura dell'enorme pregiudizio che l'erario subisce.

L'azione di contrasto è, comunque, essenziale, sia per il ristoro del danno sia per l'azione deterrente, sia per la garanzia dell'effettività della giustizia e della presenza di un ordinamento istituzionale efficiente.

Certamente l'opera della Corte, e di questa Sezione in particolare, pur nella descritta critica situazione, non è stata facilitata dalla attuale estrema gravità del sotto-organico di magistrati (di circa il 37%) dovuto, in gran parte, al pensionamento di molti di essi in anticipo rispetto alla precedente scadenza, senza possibilità di tempestivo ricambio e ciò non senza considerare il rischio che un consistente bagaglio di esperienze e di professionalità si sia perso senza la auspicabile trasmissione intergenerazionale in un momento così difficile.

La situazione di aggravio lavorativo, veramente pesante per la drastica riduzione delle presenze di magistrati nell'organico della Sezione e per l'incremento di giudizi in arrivo per noti eventi, venuti anche all'attenzione della stampa, non ha impedito alla Sezione stessa di proseguire nella sua opera con il massimo impegno e dedizione e devo, pertanto, esprimere un sincero ringraziamento ai colleghi che hanno consentito di procedere al meglio nello svolgimento delle funzioni assegnate, con notevole abnegazione, costante impegno e spirito di sacrificio, congiunti a professionalità e competenza e senso di responsabilità nel sopportare un sovraccarico molto gravoso.

Un doveroso ringraziamento va anche al personale dirigenziale e impiegatizio della Sezione, che ha supportato logisticamente il lavoro con lodevole applicazione, passione e competenza, e, a detto personale e a quello degli Uffici dell'Istituto presenti in Regione, anche il Presidente della Corte mi ha chiesto di esprimere la sua vicinanza.

Significativa novità, nel 2016, è stata l'entrata in vigore del nuovo codice di giustizia contabile (decreto leg.vo n. 174/2016), evento che, seppure ha comportato un impegno lavorativo aggiuntivo, ha costituito un motivo di

grande soddisfazione in quanto la Corte dei conti ha visto, finalmente, riconosciuta una sua peculiarità e legittimazione tra le giurisdizioni troppo a lungo trascurata (si pensi che le precedenti normative procedurali risalgono al 1934 e al 1938). Peraltro, è stato necessario affrontare lo studio e l'interpretazione di detto codice, nei tempi troppo brevi della vacatio legis (30 giorni) e ciò ha reso più difficoltoso sia un opportuno approfondimento sia anche l'adeguamento alle novità dei sistemi informatici ormai largamente in uso nella Sezione, come previsto dalla normativa di settore.

Inoltre il nuovo codice prevede l'istituzione di molteplici nuove incombenze giurisdizionali di giudici monocratici soggette anche a opposizione e/o reclamo al Collegio, sempre in primo grado e in tempi molto brevi; ciò, nella descritta situazione di grave sotto-organico, rende sempre più difficoltosa l'organizzazione dell'azione giurisdizionale mancando i magistrati per le molteplici incombenze e aggravandosi ancora il loro carico lavorativo.

Infine, l'intento di realizzare il giusto processo di ragionevole durata ha indotto il legislatore ad introdurre molti termini brevi, sia pure ordinatori, non sempre, però, funzionali allo scopo, soprattutto in situazione di carenza magistratuale, costituendo essi impedimenti e vincoli, a volte controproducenti, alla migliore organizzazione e programmazione del lavoro in relazione alle forze disponibili o, almeno, prevedibili.

E', pertanto, quanto mai, auspicabile che le annunciate correzioni e modifiche, che la legge delega prevede che siano apportate e realizzate nel biennio, tengano ben conto di tutto quanto verrà evidenziato, in sede

applicativa, dagli addetti ai lavori che molti necessari ritocchi ed auspicabili miglioramenti potranno proporre.

Ulteriore normativa entrata in vigore nel 2016 è il testo unico in materia di società partecipate (d.leg.vo n. 175/2016) che, all'art. 12¹, ha limitato la giurisdizione della Corte ai danni arrecati alle società in house e ai danni arrecati dai rappresentanti degli enti pubblici partecipanti, o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, per la compromissione della quota sociale di partecipazione.

Certamente, rimane forte il rammarico che la giurisdizione sulle società partecipate non sia stata in toto attribuita a questo giudice tenuto conto che le risorse interessate sono pubbliche e la gestione a mezzo di società per azioni rende solo più facile la possibilità di sperpero di denaro della collettività.

A tale norma, deve aggiungersi, sempre in tema di giurisdizione, quanto introdotto dal nuovo codice di giustizia contabile all'art. 17 comma 8^{o2}, che ha previsto, nei casi di denegata giurisdizione del giudice contabile, che l'amministrazione danneggiata riproponga la causa dinnanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

¹⁴⁴I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”

² “Nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova”.

14 Corte dei conti – Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017

Tanto sembra attribuire all'amministrazione un onere di comportamento che potrà consentire alla Procura, in talune ipotesi, l'eventuale citazione in giudizio di quei responsabili, soggetti alla giurisdizione contabile, per possibili omissioni nella prevista proposizione della causa davanti al giudice ordinario, ove le fattispecie siano state produttive di danno.

Venendo più da vicino all'attività svolta dalla Sezione, citerò soltanto taluni argomenti di cui ci si è occupati in sede di giudizi di responsabilità, ma, per non tediare i presenti, rimando a quanto più dettagliatamente risulta in nota al testo che è stato diramato³ e che consentirà, a chi sia interessato, di avere maggiori elementi per un eventuale approfondimento.

³ RESPONSABILITA'

La sentenza n. 338 ha accertato la responsabilità amministrativa del dirigente di un comune, al contempo direttore dei lavori e responsabile del procedimento, per aver determinato con il suo comportamento negligente la revoca di un finanziamento regionale concesso ai lavori di ristrutturazione, il cui onere economico è rimasto a carico del bilancio comunale, non avendo egli provveduto alle formalità relative in evidente violazione dei doveri d'ufficio. Si è proceduto, peraltro, alla riduzione dell'addebito per carenza di adeguata organizzazione dell'ente.

la sentenza n. 336 ha ritenuto responsabile, a titolo di colpa grave, un militare per aver indebitamente percepito emolumenti pendenziali a seguito di assenza ingiustificata dal servizio.

La sentenza n. 335 ha assolto due dirigenti comunali, citati per omissioni conseguenti ad abusi edilizi, accertata l'intervenuta prescrizione dell'azione e la rimozione delle opere abusive.

la Sentenza n. 334 ha escluso, ex art. 51 e ss. C.g.c la nullità dell'atto di citazione che si fonda su una *notitia damni* circostanziata, contenuta in un esposto anonimo non presente nel fascicolo di procura ad esso allegato in quanto l'esibizione spontanea in udienza da parte della pubblica accusa supplisce a tale carenza ed evita l'ordine giudiziale di esibizione ex art. 94, 1 co. C.g.c.; l'audizione, avvenuta prima della notifica dell'invito a dedurre, e non riguardante l'istruttoria esitata nell'atto di citazione non è motivo di nullità degli atti istruttori; l'invito a dedurre, che non tiene conto delle deduzioni dell'interessato, non lede il diritto di difesa, in base al noto principio della non necessaria corrispondenza tra invito a dedurre ed atto di citazione; non configura responsabilità amministrativa, sia per il dirigente che ha deliberato la spesa sia per il dirigente che ha apposto il relativo visto di regolarità contabile, la liquidazione della fattura priva di sottoscrizione a favore della società affidataria, allorché la Procura, in luogo di perseguire l'irragionevole esorbitanza della spesa, ha contestato l'inesistenza della prestazione che invece è stata eseguita.

la sentenza n. 304, in un giudizio promosso per il risarcimento di danni ad un comune, derivati dalla gestione deficitaria di società interamente partecipate, affidatarie di servizi per il trasporto pubblico locale (causati dall'illegittimo licenziamento e dall'omesso versamento di contributi previdenziali), ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del g.o. per l'azione promossa contro l'amministratore unico, non rivestendo la società i caratteri dell' *in house* ai sensi dell'art 12, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 175/16 nei confronti del sindaco; su di esso incombe l'obbligo di riproporre la causa ex art. 17, co.8 del codice g.c., dopo aver accertato la giurisdizione; con separata ordinanza si sono poi disposti incombenti istruttori per verificare il controllo sulla partecipazione sociale da parte del sindaco;

la sent. n. 268 ha ribadito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in mancanza di rapporto di servizio tra il privato percettore e la p.a., in materia di contributi "non di scopo";

la sent. n. 259 si è pronunciata per l'inammissibilità di un atto di riassunzione davanti alla C. di c., a seguito di pronuncia della Cassazione che ha accertato il difetto di giurisdizione della Corte a favore del giudice ordinario per fatti di *mala gestio* compiuti dai vertici di Alitalia spa, per non possedere detta società i caratteri dell'*in house*. (Cass civ ord. n. 23306/2015);

la sent. n. 275 ha condannato sindaco e amministratori di ente locale per la gestione degli "affitti facili" di immobili presi in gestione dall'ente locale ed assegnati a soggetti privi dei requisiti di emergenza sociale, dichiarando altresì il difetto di giurisdizione sulle società immobiliari private partecipi dell'accordo illecito ma prive del necessario rapporto di servizio con l'ente pubblico.

Relativamente alle fattispecie di danno erariale sottoposte al giudizio della Sezione si segnalano:

nel settore sanitario:

la sent. n. 317 che ha accertato un danno al S.S.N. per somme indebitamente corrisposte relativamente ad assistiti deceduti da oltre un anno a medici di libera scelta convenzionati;

la sent. n. 104 che ha riconosciuto la sussistenza di un danno per illegittima acquisizione di indennità di “esclusività” da parte di medico ospedaliero per attività sanitaria privata non consentita;

la sent. 193 che ha ritenuto responsabile il dirigente di una Asl per illegittimo conferimento di mansioni superiori ad un dipendente della medesima azienda;

in tema di società in house:

la sent. 135 che ha condannato i vertici di un comune e gli amministratori di una società *in house* per aver prodotto un danno al patrimonio comunale, conseguentemente all’illegittima assunzione di personale in elusione del patto di stabilità interno;

la sent. n. 158 che ha sanzionato il sindaco per non aver correttamente vigilato sull’amministrazione dei beni comunali, autorizzando la ricapitalizzazione di una società *in house* senza indicare specifici obiettivi da raggiungere con l’operazione agli amministratori nei confronti dei quali ha ommesso di esercitare la prevista azione di responsabilità;

la Sezione ha anche condannato (sent. n. 258) l’amministratore delegato dell’Atac a risarcire alla suddetta società il danno derivato dall’erogazione di compensi aggiuntivi superiori ai minimi tariffari;

in materia di appalti:

la sentenza n. 318 che ha condannato il responsabile MIUR della gestione del Piano operativo nazionale, in ambito dei fondi strutturali europei per la ricerca e la competitività delle imprese, per aver arrecato un danno erariale di considerevole importo derivato dalla stipula di un atto aggiuntivo, invocando l’aumento del quinto d’obbligo, per ottenere dalla controparte una prestazione a fronte di rischi già previsti nelle condizioni del contratto originario e quindi già remunerata;

la sentenza n. 333 che ha ribadito, in un giudizio promosso per il risarcimento del danno da concorrenza, derivato dall’illecita percezione di finanziamenti concessi dalla Comunità europea a valere sul Fondo europeo per la realizzazione di opere infrastrutturali nei Paesi in via di sviluppo, la necessaria prova del danno in base ai generali principi della concretezza ed attualità;

la sent. n. 256 ha accertato la responsabilità del Provveditore interregionale e di due dirigenti M.I.T. per aver approvato e gestito un contratto d’appalto per lavori su un edificio demaniale senza assicurarsi della necessaria copertura finanziaria.

La Sezione, in merito ad un paventato danno da libera concorrenza subito da un comune derivante dal mancato espletamento di una gara, ha prosciolto i convenuti per la mancata prova dell’*an* e del *quantum* del danno da parte attrice (sent. n. 293).

La sentenza n. 305 che ha condannato per danni arrecati al patrimonio comunale il direttore lavori ed il collaudatore per gravi inosservanze delle regole tecniche professionali nella progettazione, esecuzione e collaudo di lavori eseguiti per la messa in sicurezza antisismica di un plesso scolastico.

Sempre in tema di contratti si segnalano:

la sent. n. 164 che ha accertato un danno al patrimonio di un ente per l’acquisto di un immobile ad un prezzo fuori mercato;

la sent. n. 227 che ha condannato alcuni dirigenti del MIUR a seguito di illegittima gestione di procedura di acquisto di prodotti multimediali;

la Sezione ha anche condannato il dirigente di un’amministrazione pubblica per il danno derivato dall’inutile realizzazione di un sistema informatico riducendo, peraltro, l’addebito in considerazione dell’inefficienza della struttura organizzativa (sent. n. 269);

in materia urbanistica:

la Sezione ha ritenuto responsabili amministratori locali:

per illecito affidamento di incarico a consulente esterno e per lavori su strada privata indebitamente eseguiti a spese di un comune (sent. n. 254);

per ommesso incasso di somme dovute per la sanatoria di occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e la mancata riscossione di canoni di locazione (sent. n. 228);

in altra fattispecie, invece, la Sezione, a fronte di un paventato danno derivante dal mancato annullamento di una concessione edilizia in sanatoria di opere abusive, ha assolto i dirigenti del servizio urbanistico di un comune, riconoscendo la discrezionalità di agire in autotutela (sent. n. 214);

degni di menzione è la sent. n. 1 con la quale la Sezione ha accertato un ingente danno erariale alla P.C.M. – Dipartimento per l’informazione e l’editoria derivato da illecita percezione di contributi all’editoria mediante l’utilizzo di c.d. “società cartiere”.

Sono stati accertati anche ingenti danni al patrimonio di enti locali:

per gravi irregolarità nell’utilizzo di fondi regionali per la gestione dell’emergenza profughi, consistite nell’affidamento e nei subaffidamenti illegittimi, nelle mancate rendicontazioni, in soprappaffaturazioni, ed inattuazioni del progetto di accoglienza con condanna in via solidale dei responsabili (il sindaco di un comune nonché presidente di una cooperativa, ed il dirigente di quest’ultima) (Sent. n. 319 del 21 novembre 2016);

per illegittimo affidamento a società private del servizio di riscossione delle sanzioni per infrazioni al codice della strada e per omessa verifica delle attività di recupero (sent. n. 219);

per indebite spese di rappresentanza (sent. 177);

per corrispettivi di incarichi conferiti e non comunicati alla funzione pubblica. e per violazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati relativi sul sito istituzionale con condanna del segretario generale e del vice segretario generale (Sentenza n. 323 del 28 novembre 2016);

in tema di pubblico impiego, è stata riconosciuta:

l’illegittimità di spese per rifornimenti di carburante effettuate con uso abusivo delle carte carburante (sent. n. 95);

la responsabilità di un dipendente di un ente pubblico per arbitraria assenza dal servizio (sent. n. 171).

la responsabilità di un funzionario del Consolato italiano all’estero per spese non documentate (sent. n. 27);

l’illegittima erogazione dell’indennità di disoccupazione a soggetti privi dei requisiti di legge (sent. n. 115).

In altra fattispecie, la Sezione ha affermato l’insussistenza di colpa grave da parte di due avvocati dello Stato nell’ambito della loro attività processuale, che ha prodotto l’inammissibilità di ricorso in Cassazione per eccessivo carico di lavoro (sent. n. 102);

I principali temi trattati dalla Sezione hanno riguardato: la giurisdizione della Corte dei conti sulle società partecipate e, in particolare, i criteri per l'individuazione delle società in house, problemi di "affitti facili" in situazioni di emergenza abitativa, carenza di giurisdizione per contributi di scopo, somme erogate dal SSN a soggetti deceduti, percezione di indennità non spettanti nel settore sanitario, attribuzioni indebite di funzioni superiori, atti aggiuntivi per prestazioni già previste in contratto, danno da concorrenza, mancanza di copertura finanziaria per lavori, gravi inosservanze nell'esecuzione di opere pubbliche, acquisti di immobili a prezzi superiori a quelli di mercato, errate procedure di acquisto, realizzazioni inutili, incarichi a consulenti esterni, mancata riscossione di canoni di locazione, discrezionalità dell'autotutela in materia urbanistica, illecita percezione di fondi per contributi all'editoria mediante "società cartiere", irregolare utilizzo di fondi per l'emergenza profughi, illegittima riscossione di entrate da contravvenzioni e omesso recupero, spese di rappresentanza, mancata pubblicità di incarichi, spese abusive di acquisto carburante, assenze arbitrarie

in tema di illegittimo uso di fondi pubblici regionali erogati ai gruppi consiliari regionali:

la Sezione, con sentenza n. 306, ha affermato la piena sindacabilità delle spese effettuate totalmente estranee alle finalità istituzionali o prive di documentazione probatoria e ciò a prescindere dalla destinazione del rendiconto di tali spese alla sezione regionale di controllo;

la sentenza n. 57 ha escluso la prova del danno per tardiva esecuzione delle opere finanziate;

in materia di incarichi si segnalano:

la sent. n. 39 che ha chiarito i principi ed i criteri della responsabilità per violazione delle norme in materia di consulenze esterne;

la sent. n. 225 che ha accertato l'illegittimità e l'inutilità del conferimento di un incarico esterno da parte del presidente di un'istituzione di beneficenza in violazione non solo delle norme di evidenza pubblica ma anche alle norme statutarie dell'ente;

in materia di processo contabile rilevanti sono:

l'ord. n. 43 che, in tema di sequestro conservativo e di dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., ha revocato il sequestro su alcuni conti correnti perché non intestati al convenuto o perché utilizzati per far fronte ad obblighi tributari e previdenziali di legge;

la sent. n. 62 sull'inammissibilità dell'atto di citazione per denegata visione degli atti istruttori;

la sent. n. 71 che ha chiarito in quali limiti è ammissibile il fermo amministrativo nei confronti di creditore della P.A. in pendenza di appello contabile;

la sent. n. 121 che accoglie la domanda di revoca della costituzione di fondo patrimoniale;

la sent. n. 224 che, in un giudizio ad istanza di parte, ha dichiarato nullo l'atto di costituzione in mora dell'agente della riscossione per inosservanza dei principi del contraddittorio.

Si ricorda anche la sent. n. 70 che ha affermato l'obbligo della resa del conto innanzi alla Corte dei conti da parte di agenti contabili interni al Consiglio Superiore della Magistratura, sulla quale, peraltro, pende ricorso per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale in cui la Corte non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.

dal servizio e percezione della relativa retribuzione, mancata documentazione di spese, illegittima erogazione di indennità di disoccupazione, sindacabilità delle spese dei gruppi consiliari regionali, ritardi di esecuzione di opere finanziate, consulenze esterne, sequestrabilità di beni, negata visione di atti istruttori, fermo amministrativo, revoca del fondo patrimoniale, costituzione in mora, mancata firma di fatture su contestazioni di mancata esecuzione dei servizi resi, revoca di contributi per lavori di ristrutturazione non eseguiti, resa del conto di agenti contabili del Consiglio superiore della magistratura (questione sulla quale è in corso conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale).

Anche in materia pensionistica, si rimanda alla nota al testo⁴ per il dettaglio e si segnala, come di interesse, la fattispecie che prevede la possibilità di

⁴ PENSIONISTICA

La sentenza n. 231/2016 che, a seguito di rinvio della I^a Sezione giurisdizionale di appello, ha risolto il problema della contemporanea insistenza, sul patrimonio di un soggetto condannato da questa Corte al risarcimento di un cospicuo danno, di trattenute sui suoi emolumenti sia per l'esecuzione della sentenza di condanna sia per il pagamento di assegno di mantenimento alla moglie separata quando la somma di tali trattenute sia superiore alla quota pignorabile. La sentenza afferma che, ai sensi del d.P.R. n. 180/1950, in caso di simultaneo concorso di crediti qualificati, la misura della trattenuta debba essere contenuta nel limite del 50%. Pertanto, impregiudicata la determinazione del credito di mantenimento che non rientra nella giurisdizione di questo giudice, la sua pignorabilità ed il suo prelievo diretto sulla pensione restano però limitate dalle norme sul concorso e, cioè, fino al terzo del reddito. Da tanto consegue che, essendo il limite totale del pignoramento in caso di concorso, del 50%, si deve sottrarre dal reddito complessivo il terzo pignorabile per crediti di mantenimento e la residua parte del residuo 50% totale spetta al credito erariale.

La sentenza n. 285/2016 ha disatteso l'eccezione dell'INPS di decadenza dall'azione ex art. 42 della legge n. 326/2003, recante "Disposizioni in materia di invalidità civile", secondo cui "La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa", in quanto, nel giudizio, la richiesta di riconoscimento dello stato di invalidità civile non appariva correlata al diritto alle prestazioni assistenziali postulate dalla suddetta norma, ma atteneva ad un diverso *petitum* sostanziale di una domanda proposta al fine della maturazione dei contributi figurativi di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000; questione pensionistica devoluta alla giurisdizione piena di questa Corte che ben poteva autonomamente rivalutare le condizioni per la spettanza del beneficio previdenziale richiesto, senza incontrare alcuna preclusione negli accertamenti effettuati ad altri fini sulle medesime infermità (Cass. ss.uu. civili, n. 5467/2009; n. 19614/2009; n. 21490/2010).

La sentenza n. 213/2016 ha rigettato il ricorso pensionistico per mancanza del requisito della cittadinanza di un italo libico alla luce della recente giurisprudenza di appello di questa Corte che, ripercorsi gli eventi storici, aveva stabilito in quali casi fosse da ritenersi attribuita la cittadinanza italiana.

La sentenza n. 266/2016, si è riportata alla sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non includeva, tra i soggetti ivi elencati, anche "i minori dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti" in quanto la norma censurata, nell'elencare i componenti della famiglia dell'assicurato cui è possibile estendere - entro certi limiti e condizioni - i trattamenti previdenziali, nel testo originario non includeva, tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che fossero stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti, rilevando il contrasto della previsione legislativa con l'art. 3 Cost. per i nipoti con i predetti requisiti ma non formalmente affidati. Pertanto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico

18 Corte dei conti – Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017

contemporanea trattenuta sulla pensione di somme per recupero di condanna erariale e per assegno di mantenimento per separazione legale, con precisazione dei limiti entro i quali tale doppia trattenuta può effettuarsi.

E' inoltre intervenuta, nel corso dell'anno 2016, la sentenza della Corte costituzionale n. 174/2016 che, su questione sollevata con ordinanza n. 131/2014 di questa Sezione ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme sui matrimoni tardivi per i quali la pensione di reversibilità, nei casi in cui detto matrimonio con il dante causa fosse stato contratto ad età del pensionato superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi fosse stata superiore a venti anni, era ridotta del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.

Quanto al settore dei conti giudiziali nel 2016 è stata data particolare attenzione alla mappatura ed alla categorizzazione dei processi nell'ambito dell'organizzazione della presentazione dei conti, in formato cartaceo, tra le Ragionerie e la Sezione giurisdizionale per il Lazio al fine della progressiva dematerializzazione delle attività giurisdizionali in materia di conti

dell'ascendente, sono stati equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati; e la vivenza a carico si è considerata dimostrata quando l'ascendente assicurato provveda abitualmente al mantenimento del minore; mantenimento che è presunto in caso di convivenza, siccome verificatosi nel caso in esame, documentato da parte attrice e non contestato da controparte; ferma restando comunque la verifica della condizione di non autosufficienza economica del nipote (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4608/2015 e circolari INPS ivi richiamate e Cass. Sez. Lav. n. 4608/2015).

Il requisito della "nullatenenza" dei genitori, per avere la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma posto a carico del padre l'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore della bambina, per cui non sussisterebbe la mancanza di reddito in capo ai genitori, contrastava con il principio giuridico (e ancor prima di elementare civiltà), secondo cui non può fondatamente rilevare la mera titolarità del minore di un diritto economico (assegno di mantenimento) a prescindere dalla sua concreta percezione, nella fattispecie non verificatasi siccome indirettamente provato da parte attrice, che ha provveduto a presentare due denunce ex art. 570 c.p. alla Questura di Roma, versate in atti. Quanto precede in conformità ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa, siccome la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in analoga fattispecie (Cass. sez. lav. n. 6570/2010), venendosi il minore a trovare in concreto proprio in quella medesima condizione di non autosufficienza economica richiesta per l'erogazione del beneficio, significativamente correlato ad esigenze di protezione del medesimo, quale realizzazione sul piano previdenziale, di una forma di ultrattività della solidarietà familiare (Corte cost. n. 180/1999).

giudiziali. Si sta, inoltre, approfondendo, con le varie Amministrazioni dello Stato, lo studio di tutti i processi volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia della presentazione del conto giudiziale tramite il sistema operativo SIRECO.

Si è anche organizzato un corso destinato a funzionari di tutte le Sezioni giurisdizionali regionali che avevano seguito le precedenti edizioni e avevano avviato, nei rispettivi Uffici, la concreta attività di verifica.

Sono proseguiti i rapporti con i responsabili delle strutture amministrative delle Pubbliche Amministrazioni aventi maggiore rilevanza sul territorio regionale (ASL, Regione Lazio, Comune di Roma etc.) e ciò ha migliorato la situazione dei depositi su cui, peraltro, sono state inoltrate anche richieste istruttorie⁵.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della giustizia contabile sono stati già attivati nuovi incontri, con tutte le Amministrazioni centrali ed enti locali, per il processo di registrazione anagrafica SIRECO e per l'individuazione del responsabile del procedimento che rappresenta la cerniera di congiunzione tra l'attività di gestione contabile e le attività della Sezione. A tal proposito sono stati avviati contatti con Roma capitale per la costruzione dell'anagrafica dei numerosi Dipartimenti e Municipi.

⁵CONTI GIUDIZIALI

In particolare si segnala quanto segue:

- con il Comune di Roma, si sono avuti diversi incontri per le problematiche connesse alla corretta individuazione degli agenti contabili della riscossione interni ed esterni, soprattutto al fine di specificare la documentazione necessaria da allegare ai conti anche per il tramite di accesso al loro portale informatico;
- per le ASL la problematica ha interessato i rimborsi effettuati dalle casse CUP per prestazioni non effettuate;
- per il Ministero degli esteri le problematiche hanno riguardato l'esatta compilazione delle contabilità giudiziali eliminando il dato contabile del capitolo 3540 destinato alle spese dei funzionari delegati nonché alle correzioni d'ufficio operate dall'Amministrazione su spese, riferite all'anno in corso, ma effettuate nell'esercizio successivo che creano un debito di gestione da riportare all'esercizio successivo.

Quanto al più specifico ambito di esame relativo ai conti giudiziali si rimanda, anche in questo caso, alla nota al testo⁶ evidenziando la rilevanza economica delle contabilità esaminate ed i risultati raggiunti in un settore che merita attenzione e valorizzazione in quanto in grado di far emergere possibili ambiti di significativi recuperi sia sulle spese che sulle entrate.

Concludendo, spero, con la presente relazione, di aver dato, in estrema sintesi, un'idea del nostro percorso, del nostro ambito lavorativo e dei risultati raggiunti.

⁶E' continuata l'opera di verifica dei conti giudiziali delle Università e delle Camere di commercio, e sono state esaminate le contabilità giudiziali del sistema sanitario regionale e delle aziende ospedaliere con particolare attenzione ai conti presentati dai responsabili delle Casse CUP e dai dirigenti sanitari in regime della c.d. "intramoenia allargata", per i quali viene individuato il medico quale agente contabile dell'attività di riscossione del corrispettivo della fattura da questi emessa in nome e per conto dell'azienda e dell'attività di versamento all'erario.

Tra le problematiche affrontate ed ancora in via di conclusione c'è da segnalare la questione del Fondo speciale per il litorale del Lazio (ora Lazio Innova s.p.a.) i cui conti relativi agli esercizi dal 2001 al 2013, non parificati dalla Regione Lazio, hanno dato vita al giudizio di conto n. 74386 con lo scopo di chiarire, in contraddittorio, le eventuali motivazioni della mancata parifica.

In corso di definizione è anche la problematica delle contabilità giudiziali afferenti il fondo immobiliare chiuso "Fondo Lazio" per gli esercizi dal 2004 al 2009 gestiti da PNB PARIBAS in ottemperanza al Dec 1/2011: la concessionaria ha trasmesso una copiosa documentazione che, comunque, non soddisfa i requisiti per la corretta compilazione dei conti giudiziali che risultano, anche, non parificati dall'Ente regionale.

È stato, inoltre, affrontato il problema della verifica di regolarità dei conti giudiziali trasmessi dalla soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma sulla biglietteria relativamente agli ingressi archeologici degli scavi di Ostia antica per i quali la concessionaria (Gelmar Novamusa Lazio S.p.A.), che gestisce tali ingressi, non ha presentato adeguata documentazione giustificativa degli incassi e dei relativi versamenti all'erario.

Ancora in corso di definizione la problematica delle contabilità giudiziali erariali rese dall'agente contabile della riscossione Equitalia s.p.a., all'indomani del nuovo pronunciamento delle SS.RR. n. 2/2015 che ha previsto, tra l'altro, la predisposizione di un conto unico principale da parte di Equitalia s.p.a., al quale devono essere allegati i subconti di tutte le strutture periferiche dell'agente della riscossione (cd. Agenti contabili secondari o subagenti).

Si è svolta altresì un'intensa attività istruttoria con il Nucleo speciale Spesa pubblica della Guardia di Finanza per dare esito finale al pronunciamento sulle contabilità giudiziali delle dieci società concessionarie del gioco lecito ritenuti agenti contabili della riscossione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e, a breve, si otterrà il risultato degli accertamenti svolti. In particolare, nella riconosciuta difficoltà di controllo di tutti i contatori delle apparecchiature di gioco, l'analisi è stata condotta sulla corretta liquidazione del canone di concessione e del prelievo unico erariale, essendo quest'ultimo l'elemento caratterizzante l'attività di riscossione su cui il legislatore ha introdotto il meccanismo forfettario di liquidazione sanabile successivamente con le letture dei contatori di gioco.

Con sentenza n. 226/2016 si è definito il giudizio di responsabilità e di conto dell'agente contabile Esattorie s.r.l. di Viterbo che è risultato non aver versato tributi locali riscossi per un valore superiore ai 4 milioni di euro.

La Sezione, come già detto, si è anche pronunciata, con sentenza n. 70/2016, sull'obbligo di rendere il conto giudiziale da parte degli agenti contabili operanti nell'ambito del Consiglio superiore della Magistratura, ribadendo così il concetto dell'insindacabilità riservata ai soli organi costituzionali: la questione è ora all'esame della Corte costituzionale adita in sede di conflitto di attribuzione da parte del CSM.

Anche nel settore "conti giudiziali", si stanno valutando gli impatti che il nuovo codice avrà sull'esame dei conti.

Il valore complessivo dei provvedimenti emessi è di € 767.315.613.387 (a denaro e a materia) .

Di tali valori:

€ 767.305.889.679 hanno riguardato i conti erariali;

€ 5.112.814 hanno riguardato i conti di enti locali;

€ 4.610.894 hanno riguardato i conti del servizio Sanitario Regionale.

Ringrazio tutti della partecipazione e dell'attenzione riservatami e formulo l'augurio che, dal nostro impegno e dalla vostra sensibilizzazione rispetto a quanto detto, scaturiscano, nei rispettivi settori di attività, utilità e risultati concreti nella lotta, che ognuno deve intraprendere, contro la corruzione, la mala gestione, ed ogni spreco di quelle pubbliche risorse che sono la ricchezza di un popolo e che costituiscono la sua possibilità di vita e di progresso e, come tali, devono essere amministrare da coloro cui sono affidate.

Grazie a tutti.

Il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio

Dott.ssa Piera Maggi

Do ora la parola al:

- Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, dott.ssa Donata Cabras;*
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Mauro Vaglio;*
- Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio, dott. Carlo Chiappinelli;*
- Rappresentante del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, prof. Enrico La Loggia;*
- Presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, dott. Ermanno Granelli.*

Finiti gli interventi, do la parola al Procuratore Regionale per il Lazio

Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2017.

Ancora grazie a tutti